



CavalloCommercialisti

[www.cavallocommercialisti.it](http://www.cavallocommercialisti.it)

# ASPETTI FISCALI START-UP E PMI INNOVATIVE

---

GIACOMO CAVALLO

# RIFERIMENTI NORMATIVI

Il **DL n° 179/2012** ha introdotto nell'ordinamento italiano un quadro normativo di favore per la nascita e la crescita di nuove start-up, con il fine di stimolare lo sviluppo tecnologico, l'imprenditorialità e l'occupazione. Tali interventi si sono tradotti in semplificazioni nella fase costitutiva della società, nella riduzione degli oneri d'avvio, **nella previsione di agevolazioni fiscali** e di sostegno al lavoro e di agevolazioni fiscali agli investimenti nel capitale di pieno rischio di tali soggetti.

Il **DL n° 3/2015** ha invece introdotto la figura della PMI innovativa, riprendendo in larga parte i contenuti della legge istitutiva delle start-up innovative.

---

# AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE START-UP E DELLE PMI INNOVATIVE

Si tratta di agevolazioni applicabili a favore delle **start-up innovative per 5 anni** dalla costituzione e per le **PMI innovative per tutto il tempo di mantenimento dei requisiti di legge:**



- Esonero diritti camerali e bolli



- Inapplicabilità della disciplina delle società di comodo;



- Maggiore facilità nella compensazione dell'Iva;



- Stock option e work for equity
-

# AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE START-UP E DELLE PMI INNOVATIVE (PARTE DUE)



- Accesso smart al fondo di garanzia per le PMI;



- Incentivi per chi investe in start-up e PMI innovative;



- Possibilità di cedere le perdite prodotte nei primi tre anni di attività a favore di società quotate;



- Tassazione plusvalenze.

---

# ESONERO DIRITTI CAMERALI E BOLLI

A CHI SI APPLICA: START-UP INNOVATIVE

RIFERIMENTI NORMATIVI: ART. 26 CO. 8 D.L. 179/2012; ART. 4 CO. 9 D.L. 3/2015

Le start-up innovative non pagano il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, i diritti di segreteria e l'imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese.

(le PMI innovative sono esonerate dal pagamento della sola imposta di bollo)

---

# INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA SULLE SOCIETA' DI COMODO

A CHI SI APPLICA: START-UP INNOVATIVE – PMI INNOVATIVE

RIFERIMENTO NORMATIVO: ART. 26 CO. 4 D.L. 179/2012; ART. 4 CO. 9 D.L. 3/2015

Le start-up e le PMI innovative non sono tenute ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa. Pertanto, nel caso conseguano ricavi "non congrui" non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette **società di comodo**, ad esempio l'imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l'utilizzo limitato del credito Iva e l'applicazione della maggiorazione Ires.

---

# MAGGIORE FACILITA' NELLA COMPENSAZIONE E RIMBORSO DELL'IVA

A CHI SI APPLICA: START-UP INNOVATIVE

RIFERIMENTO NORMATIVO: ART. 4 CO. 11-NOVIES D.L. 3/2015; ART. 10 CO. 7-BIS D.L. 78/2009

La normativa prescrive l'apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale in F24 dei crediti IVA superiori a **5.000 euro**.

Per le start-up innovative è previsto l'esonero dall'obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a **50.000 euro**.

Questo può comportare un beneficio in termini di liquidità durante la fase degli investimenti in innovazione.

Inoltre, le start-up innovative, sono esonerate dall'obbligo di prestare la garanzia patrimoniale, per **il rimborso del credito IVA superiore a 30.000 euro annui**.

---

# STOCK OPTION E WORK FOR EQUITY

A CHI SI APPLICA: START-UP INNOVATIVE – PMI INNOVATIVE

RIFERIMENTO NORMATIVO: ART. 27 D.L. 179/2012; ART. 4 CO. 9 D.L. 3/2015

Le start-up e le PMI innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale o diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari (come le stock option).

Il reddito derivante dall'assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile dei collaboratori, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.

Nel caso di successiva cessione a titolo oneroso degli strumenti di cui sopra, le plusvalenze realizzate sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.

---



# ACCESSO SMART AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

A CHI SI APPLICA: START-UP INNOVATIVE – PMI INNOVATIVE

RIFERIMENTO NORMATIVO: ART. 30 CO. 6 D.L. 179/2012; ART. 4 CO. 9 D.L. 3/2015

Le start-up e le PMI innovative beneficiano di un intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle start-up innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 5 milioni di euro.

Le condizioni di accesso delle PMI innovative alla garanzia del Fondo differiscono parzialmente da quanto riservato a start-up innovative e incubatori certificati: in particolare, mentre per start-up e incubatori l'accesso al Fondo è automatico – vale a dire, la garanzia è concessa a prescindere dal merito creditizio dell'azienda – le PMI innovative sono soggette in ogni caso a una valutazione del Fondo, che classifica la rischiosità dell'operazione sulla base di 5 fasce di rating.

---

# INCENTIVI PER CHI INVESTE IN START-UP E PMI INNOVATIVE

## 1) DEDUZIONE IRES INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE

A CHI SI APPLICA: START-UP INNOVATIVE – PMI INNOVATIVE

RIFERIMENTO NORMATIVO: ART. 29 D.L. 179/2012; ART. 4 CO. 9 D.L. 3/2015

I soggetti passivi IRES che investono in start-up o PMI innovative (direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative) possono dedurre dal reddito il 30% dell'investimento effettuato.

L'investimento massimo deducibile in ciascun periodo d'imposta non può eccedere euro 1.800.000.

---

# INCENTIVI PER CHI INVESTE IN START-UP E PMI INNOVATIVE

## 1) DEDUZIONE IRES INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE

L'investimento deve essere mantenuto per almeno **tre anni**. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

---

# INCENTIVI PER CHI INVESTE IN START-UP E PMI INNOVATIVE

## 2) DETRAZIONE IRPEF INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE

A CHI SI APPLICA: START-UP INNOVATIVE – PMI INNOVATIVE

RIFERIMENTO NORMATIVO: ART. 29 D.L. 179/2012; ART. 4 CO. 9 D.L. 3/2015

Le persone fisiche soggette a IRPEF che investono in start-up o PMI innovative (direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative) possono detrarre dall'imposta lorda il 30% dell'investimento effettuato.

L'investimento massimo detraibile in ciascun periodo d'imposta non può eccedere euro 1.000.000.

---

# INCENTIVI PER CHI INVESTE IN START-UP E PMI INNOVATIVE

## 2) DETRAZIONE IRPEF INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE

L'investimento deve essere mantenuto per almeno **tre anni**. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo detratto, maggiorato degli interessi legali.

Per il riconoscimento dell'agevolazione è necessario che la start-up o la PMI innovativa non riceva, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo.

---

# INCENTIVI PER CHI INVESTE IN START-UP E PMI INNOVATIVE

## 3) DETRAZIONE IRPEF INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE IN REGIME DE-MINIMIS

A CHI SI APPLICA: START-UP INNOVATIVE – PMI INNOVATIVE

RIFERIMENTO NORMATIVO: ART. 29 –BIS D.L. 179/2012; ART. 4 CO. 9-TER D.L. 3/2015

Le persone fisiche soggette a IRPEF che investono in start-up o PMI innovative (direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative) possono detrarre dall'imposta lorda il **50%** dell'investimento effettuato. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

---

# INCENTIVI PER CHI INVESTE IN START-UP E PMI INNOVATIVE

## 3) DETRAZIONE IRPEF INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE IN REGIME DE-MINIMIS

L'investimento massimo detraibile in ciascun periodo d'imposta non può eccedere:

- euro 100.000 per le Start-up innovative;
  - euro 300.000 per le PMI innovative
-

# INCENTIVI PER CHI INVESTE IN START-UP E PMI INNOVATIVE

## 3) DETRAZIONE IRPEF INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE IN REGIME DE-MINIMIS

L'investimento deve essere mantenuto per almeno **tre anni**. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo detratto, maggiorato degli interessi legali.

Ai sensi del nuovo Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023 ), la startup innovativa o la PMI innovativa destinataria dell'investimento non può ottenere aiuti in “de minimis” per più di 300mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

---



# INCENTIVI PER CHI INVESTE IN START-UP E PMI INNOVATIVE

## 3) DETRAZIONE IRPEF INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE IN REGIME DE-MINIMIS

Se l'investimento supera le soglie precedentemente menzionate, la differenza può comunque beneficiare della detrazione del 30%.

Ai fini della fruizione dell'incentivo e prima dell'effettuazione dell'investimento, il legale rappresentante della start-up o PMI innovativa è tenuto a presentare istanza sulla piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative”.

---

# INCENTIVI PER CHI INVESTE IN START-UP E PMI INNOVATIVE

## 3) DETRAZIONE IRPEF INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE IN REGIME DE-MINIMIS

Nell'istanza è necessario riportare:

- gli elementi identificativi del soggetto investitore e della Start up innovativa beneficiaria dell'investimento,
- l'ammontare dell'investimento che l'investitore intende effettuare,
- l'ammontare della detrazione che l'investitore intende richiedere.

Il Mise verifica preventivamente, attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il rispetto da parte della Start up del massimale "de minimis", notificando l'esito dell'accertamento sia alla Start up sia all'investitore. In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale di 300.000 per aiuti "de minimis" già ottenuti, l'impresa deve presentare una nuova istanza con gli importi rideterminati.

---

# INCENTIVI PER CHI INVESTE IN START-UP E PMI INNOVATIVE

Tali agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro effettuati in sede di aumento di capitale sociale di una start-up o PMI innovativa, conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote.

In caso di sottoscrizione di aumenti di capitale l'investimento si considera effettuato alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di aumento del capitale sociale. Nell'ipotesi di conferimento agevolato derivante dalla conversione di obbligazioni convertibili, lo stesso si intende effettuato alla data di efficacia della conversione. Il periodo d'imposta così individuato coincide normalmente con quello in cui il conferente ha diritto ad operare le detrazioni IRPEF.

---

# CESSIONE PERDITE PRIMI 3 ANNI A SOCIETA' QUOTATE

A CHI SI APPLICA: START-UP INNOVATIVE – PMI INNOVATIVE

RIFERIMENTO NORMATIVO: ART. 1 CO. 76-80 L. 232/2016

Le Start up (anche non innovative) possono cedere, dietro remunerazione, le proprie perdite fiscali a società quotate (cd. "società sponsor") che hanno nelle stesse Start up partecipazioni almeno pari al 20% del capitale sociale.

Le perdite cedibili sono quelle realizzate nei primi tre periodi d'imposta e devono essere cedute per il loro intero ammontare. La perdita relativa a un periodo d'imposta è utilizzabile dalla società sponsor in diminuzione del reddito dello stesso periodo d'imposta con possibilità di riporto in avanti in caso di incapienza.

---

# TASSAZIONE PLUSVALENZE

A CHI SI APPLICA: START-UP INNOVATIVE

RIFERIMENTO NORMATIVO: ART. 14 D.L. 73/2021

E' stata prevista una deroga all'assoggettamento a tassazione delle plusvalenze, di cui all'art. 67, comma 1, lettera c) e c-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale delle start-up e delle PMI innovative acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.

Sono altresì esenti dalle imposte sui redditi le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni in società commerciali residenti o non residenti, acquisite da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, qualora le plusvalenze realizzate vengano reinvestite in start-up o PMi innovative (mediante la sottoscrizione di capitale sociale) entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza

---



CavalloCommercialisti

[www.cavallocommercialisti.it](http://www.cavallocommercialisti.it)

GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE

[giacomo.cavallo@cavallocommercialisti.it](mailto:giacomo.cavallo@cavallocommercialisti.it)

---